



Termine di referendum: 10 aprile 2021 (1° giorno feriale: 12 aprile 2021)

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità)

Modifica del 18 dicembre 2020

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 2019¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 50a capoverso 1 lettera b^{bis}, 50c, rubrica, capoverso 1, frase introduttiva e capoverso 3, 71 capoverso 4 lettera a, 93^{bis} capoverso 1 «numero d'assicurazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «numero AVS».

Art. 49b lett. g³

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:

- g. assegnare o verificare il numero AVS.

¹ FF 2019 6043

² RS 831.10

³ RU 2020 5137

Art. 50c cpv. 2, frase introduttiva e lett. b

² Il numero AVS è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:

- b. nei rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente al di fuori dell'AVS.

Art. 50d–50g

Abrogati

Art. 87 ottavo comma, 88 quarto comma e 89

Abrogati

Titolo dopo l'art. 153a

Parte quarta:

Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell'AVS

Art. 153b Definizione

Per utilizzazione sistematica del numero AVS secondo l'articolo 50c si intende il collegamento del numero AVS, in forma integrale, parziale o modificata, con dati personali raccolti in forma strutturata.

Art. 153c Aveni diritto

¹ Soltanto le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS:

- a. nella misura in cui è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali:
 1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale,
 2. le unità decentrate dell'Amministrazione federale,
 3. le unità delle amministrazioni cantonali e comunali,
 4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e alle quali sono conferiti compiti amministrativi sulla base del diritto federale, cantonale o comunale oppure di un contratto, purché il diritto applicabile preveda l'utilizzazione sistematica del numero AVS,
 5. le istituzioni di formazione;
- b. le imprese di assicurazione private nei casi di cui all'articolo 47a della legge del 2 aprile 1908⁴ sul contratto d'assicurazione;
- c. gli organi incaricati dell'esecuzione dei controlli previsti da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.

⁴ RS 221.229.1

² Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui il diritto applicabile lo esclude espressamente.

Art. 153d Misure tecniche e organizzative

Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS possono utilizzarlo soltanto se hanno adottato le seguenti misure tecniche e organizzative:

- a. l'accesso alle banche dati contenenti il numero AVS è limitato alle persone che necessitano del numero AVS per l'adempimento dei propri compiti e i diritti di lettura e scrittura nelle banche dati elettroniche sono limitati in modo corrispondente;
- b. è designato un responsabile per l'utilizzazione sistematica del numero AVS;
- c. le persone con diritto di accesso vengono istruite, nell'ambito della formazione e della formazione continua, sul fatto che il numero AVS può essere utilizzato soltanto per l'adempimento dei compiti ed essere comunicato soltanto in conformità alle prescrizioni legali;
- d. sono adottate misure conformi al livello di rischio e allo stato della tecnica per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati, provvedendo in particolare a cifrare in modo conforme allo stato della tecnica le serie di dati contenenti il numero AVS che vengono trasmesse attraverso una rete pubblica;
- e. è definita la procedura da seguire in caso di accesso abusivo a banche dati o di utilizzazione abusiva delle medesime.

Art. 153e Analisi dei rischi

¹ Le seguenti unità svolgono periodicamente un'analisi dei rischi che tiene conto in particolare del rischio di collegamenti illeciti tra banche dati:

- a. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale, per le banche dati da essi gestite e per le banche dati gestite dalle autorità, organizzazioni e persone di cui all'articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 2 e 4, dalle istituzioni di formazione nei rispettivi ambiti di competenza e dalle imprese di assicurazione private di cui all'articolo 153c capoverso 1 lettera b;
- b. i Cantoni, per le banche dati gestite da unità delle amministrazioni cantonali e comunali e dalle organizzazioni e persone di cui all'articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 4 e 5, purché il diritto cantonale o comunale applicabile preveda l'utilizzazione sistematica del numero AVS.

² Per gli scopi dell'analisi dei rischi tengono un elenco delle banche dati in cui è utilizzato sistematicamente il numero AVS.

Art. 153f Obbligo di collaborazione

Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS coadiuvano l'Ufficio centrale di compensazione nell'adempimento dei suoi compiti. In particolare:

- a. comunicano all'Ufficio centrale di compensazione l'utilizzazione sistematica del numero AVS;
- b. permettono all'Ufficio centrale di compensazione di svolgere controlli, mettono a disposizione dello stesso i dati necessari per verificare il numero AVS e gli forniscono le informazioni necessarie al riguardo;
- c. apportano al numero AVS le correzioni ordinate dall'Ufficio centrale di compensazione.

Art. 153g Comunicazione del numero AVS nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale o comunale

Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale o comunale sono autorizzate a comunicare il numero AVS se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e:

- a. la comunicazione è necessaria affinché possano adempiere i loro compiti, in particolare verificare il numero AVS;
- b. la comunicazione è indispensabile affinché il destinatario possa adempiere i suoi compiti legali; o
- c. nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione.

Art. 153h Emolumenti

Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per i servizi che l'Ufficio centrale di compensazione fornisce in relazione all'utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell'AVS.

Art. 153i Disposizioni penali relative alla parte quarta

¹ Chi utilizza sistematicamente il numero AVS senza esservi autorizzato secondo l'articolo 153c capoverso 1 è punito con una pena pecuniaria.

² Chi utilizza il numero AVS senza adottare le misure tecniche o organizzative di cui all'articolo 153d è punito con la multa.

³ L'articolo 79 LPGA⁵ è applicabile.

⁵ RS 830.1

Titolo prima dell'art. 154

Parte quinta: Disposizioni finali

II

Disposizione finale della modifica del 18 dicembre 2020

I servizi e le istituzioni che utilizzano il numero AVS secondo il diritto previgente adottano entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del 18 dicembre 2020 le misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 153d.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (cifra I) o la modifica della LAVS nel quadro della legge federale del 25 settembre 2020⁷ sulla protezione dei dati (allegato 2, n. 5), all'entrata in vigore della seconda di queste modifiche o in caso di entrata in vigore simultanea, la disposizione qui appresso della LAVS avrà il tenore seguente:

Art. 49b cpv. 1, frase introduttiva e lett. g

¹ Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:

- g. assegnare o verificare il numero AVS.

⁶ RS 831.10

⁷ RS 235.1; FF 2020 6695

V

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 dicembre 2020⁸

Termine di referendum: 10 aprile 2021

⁸ FF 2020 8731

Allegato
(cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2003⁹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 3 capoverso 5 «numero di assicurato» è sostituito con «numero AVS».*

² *Nell'articolo 9 capoversi 1 lettera h e 2 lettera g «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».*

2. Codice civile¹⁰

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 48 capoverso 2 numero 2 «numero di assicurato» è sostituito con «numero AVS».*

² *Nell'articolo 89a capoverso 6 numero 5a «numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti» è sostituito con «numero AVS».*

³ *Negli articoli 89a capoverso 7 numero 2, 949b¹¹ capoversi 1 e 2 nonché 949c¹² «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».*

3. Codice delle obbligazioni¹³

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 928c, titolo marginale nonché capoversi 1 e 2, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

⁹ RS 142.51

¹⁰ RS 210

¹¹ RU 2018 4017; non ancora in vigore.

¹² RU 2018 4017; non ancora in vigore.

¹³ RS 220

4. Legge del 2 aprile 1908¹⁴ sul contratto d'assicurazione

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 47a, titolo marginale, «numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)» è sostituito con «numero AVS».*

² *Nell'articolo 47a, corpo del testo, «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».*

5. Legge federale del 24 marzo 2000¹⁵ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 4 cpv. 2^{bis} e 5 cpv. 6

Abrogati

6. Legge federale del 18 dicembre 2020¹⁶ sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 3 cpv. 2

² Il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

Art. 22 cpv. 2

² Il numero AVS di cui all'articolo 50c LAVS¹⁸ serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

7. Legge del 17 giugno 2016¹⁹ sul casellario giudiziale

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 3 capoverso 2 lettera l, 10 capoversi 4 e 5, 13, rubrica e capoversi 1, 2, frase introduttiva e lettera b nonché 4, 17 capoverso 1 lettera a, 23 capoverso 1 lettera d, 59 capoverso 3, 62 capoverso 3, 63 capoverso 1, 65 capoversi 1 e 2, 66

¹⁴ RS 221.229.1

¹⁵ RS 235.2

¹⁶ FF 2020 ...

¹⁷ RS 831.10

¹⁸ RS 831.10

¹⁹ RS 330; FF 2016 4315

capoverso 2 nonché 70 capoverso 4 lettera b «numero d'assicurato» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «numero AVS».

8. Legge del 13 dicembre 2002²⁰ sulla formazione professionale

Art. 56b cpv. 2 lett. c

Abrogata

9. Legge del 4 ottobre 1991²¹ sui PF

Art. 4a

Abrogato

10. Legge federale del 19 giugno 2015²² sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 9 lettera b e 22 lettera a numero 2 e lettera b numero 2 «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 2 cpv. 1 lett. b

Abrogata

11. Legge del 23 giugno 2006²³ sull'armonizzazione dei registri

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 6 lettera a «numero di assicurazione» è sostituito con «numero AVS».*

² *Negli articoli 13 capoverso 1 e 17 capoversi 1 e 3 «numero di assicurato» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «numero AVS».*

²⁰ RS 412.10
²¹ RS 414.110
²² RS 415.1
²³ RS 431.02

12. Legge federale del 18 giugno 2010²⁴ sul numero d'identificazione delle imprese

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 11 capoverso 6 «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 6a Identificatore personale nel registro IDI

L'UST può comunicare il numero AVS ai servizi IDI autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS, se questo è necessario per identificare la persona interessata nel registro IDI.

13. Legge militare del 3 febbraio 1995²⁵

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 11 capoverso 1 «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

14. Legge federale del 3 ottobre 2008²⁶ sui sistemi d'informazione militari

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 2 capoverso 1 lettera b «numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d'assicurato AVS)» è sostituito con «numero AVS».*

² *Negli articoli 16 capoverso 3 lettera d, 134 lettera a, 140 lettera a, 143c lettera c, 179e capoverso 2 lettere b e c numero 1 nonché 179i lettera b «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».*

15. Legge del 20 giugno 1997²⁷ sulle armi

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 32b capoversi 2 lettera a, 3 lettere a, b nonché c, 7 e 32j capoverso 2 «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

²⁴ RS 431.03

²⁵ RS 510.10

²⁶ RS 510.91

²⁷ RS 514.54

Art. 32a^{bis} Comunicazione del numero AVS

Le autorità che trattano in linea i dati dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a capoversi 2 e 3 comunicano all'Ufficio centrale i numeri AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946²⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini della loro utilizzazione nella DEBBWA e nella DAWA.

16. Legge federale del 24 marzo 2006²⁹ sulla radiotelevisione

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 69g capoverso 5 «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

17. Legge federale del 20 dicembre 2019³⁰ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 93 cpv. 5

Abrogato

18. Legge del 12 giugno 2009³¹ sull'IVA

Art. 76 cpv. 2

Abrogato

19. Legge federale del 14 dicembre 1990³² sull'imposta federale diretta

Art. 112a cpv. 1^{bis}

Abrogato

²⁸ RS 831.10

²⁹ RS 784.40

³⁰ RS 520.1; RU 2020 4995

³¹ RS 641.20

³² RS 642.11

20. Legge federale del 14 dicembre 1990³³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 39 cpv. 4

Abrogato

21. Legge federale del 18 dicembre 2015³⁴ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 20 «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 2 cpv. 1 lett. f

¹ Nella presente legge s'intende per:

- f. *numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche*: il numero AVS secondo la legge federale del 20 dicembre 1946³⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

22. Legge federale del 12 giugno 1959³⁶ sulla tassa d'esenzione all'obbligo militare

Art. 22 cpv. 6

Abrogato

23. Legge del 23 giugno 2006³⁷ sulle professioni mediche

Art. 51 cpv. 4^{bis}

Abrogato

³³ RS **642.14**

³⁴ RS **653.1**

³⁵ RS **831.10**

³⁶ RS **661**

³⁷ RS **811.11**

Art. 53 cpv. 3

³ Il numero AVS non è accessibile al pubblico; è a disposizione unicamente del servizio incaricato di tenere il registro, nonché delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

24. Legge federale del 30 settembre 2016³⁸ sulle professioni sanitarie

Art. 24 cpv. 3

³ Nel registro si utilizza sistematicamente il numero AVS al fine di identificare in modo univoco le persone registrate e aggiornare i dati personali.

Art. 26 cpv. 3

³ Il numero AVS non è accessibile al pubblico; è a disposizione unicamente del servizio incaricato di tenere il registro, nonché delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

25. Legge federale del 19 giugno 2015³⁹ sulla cartella informatizzata del paziente

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 4 capoverso 3 e 5 capoverso 2 «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

26. Legge del 6 ottobre 1995⁴⁰ sul servizio civile

Art. 80 cpv. 1^{ter}

Abrogato

27. Legge federale del 19 giugno 1959⁴¹ sull'assicurazione per l'invalidità

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 66 «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

³⁸ RS **811.21**

³⁹ RS **816.1**

⁴⁰ RS **824.0**

⁴¹ RS **831.20**

28. Legge federale del 6 ottobre 2006⁴² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 26 cpv. 1 lett. c–f

¹ Si applicano per analogia le seguenti disposizioni della LAVS⁴³, incluse le eventuali deroghe alla LPGA⁴⁴, che disciplinano:

- c. il numero AVS (art. 50c LAVS);
- d. l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153b–153i LAVS).
- e. *Abrogata*
- f. *Abrogata*

29. Legge federale del 25 giugno 1982⁴⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 48 capoverso 4 e 49 capoverso 2 numeri 6b, 25a e 25b nonché negli articoli 85a lettera f e 86a capoverso 2 lettera b^{bis} «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

30. Legge del 17 dicembre 1993⁴⁶ sul libero passaggio

Sostituzione di un'espressione

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

² *Negli articoli 24c lettera b e 25 «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».*

31. Legge federale del 18 marzo 1994⁴⁷ sull'assicurazione malattie

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 42a capoverso 1 «numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)» è sostituito con «numero AVS».*

- 42 RS 831.30
- 43 RS 831.10
- 44 RS 830.1
- 45 RS 831.40
- 46 RS 831.42
- 47 RS 832.10

² Negli articoli 83, 84 lettera h e 84a capoverso 1 lettera b^{bis} «numero d'assicurato dell'AVS» e «numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti» sono sostituiti con «numero AVS».

32. Legge federale del 20 marzo 1981⁴⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 60a, 96 lettera g e 97 capoverso 1 lettera b^{bis} «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

33. Legge federale del 19 giugno 1992⁴⁹ sull'assicurazione militare

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 94a lettera e e 95a capoverso 1 lettera a^{bis} «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 81 cpv. 3

Abrogato

34. Legge del 25 settembre 1952⁵⁰ sulle indennità di perdita di guadagno

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 21 capoverso 2, primo periodo, «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

35. Legge del 24 marzo 2006⁵¹ sugli assegni familiari

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 21b capoverso 2, secondo periodo, e 25 lettera f «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

⁴⁸ RS 832.20

⁴⁹ RS 833.1

⁵⁰ RS 834.1

⁵¹ RS 836.2

Art. 25 lett. g

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA⁵², si applicano per analogia:

- g. all'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153b–153i LAVS).

36. Legge del 25 giugno 1982⁵³ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 96, 96b capoverso 1⁵⁴ lettera j e 97a capoverso 1 lettera b^{bis} «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

37. Legge federale del 25 marzo 1977⁵⁵ sugli esplosivi

Art. 14 cpv. 6

Abrogato

38. Legge federale del 19 marzo 1976⁵⁶ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Art. 13a cpv. 1 lett. e

Abrogata

39. Legge federale del 25 settembre 2020⁵⁷ sui precursori di sostanze esplodenti

Art. 26 **Uso del numero AVS**

¹ Fedpol e le autorità autorizzate ad accedere al sistema d'informazione in virtù dell'articolo 24 capoverso 1 sono legittimati a utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁵⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

⁵² RS **830.1**

⁵³ RS **837.0**

⁵⁴ FF **2020** 6695

⁵⁵ RS **941.41**

⁵⁶ RS **974.0**

⁵⁷ RS **941.42**; FF **2020** 6827

⁵⁸ RS **831.10**

² Il numero AVS è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altri sistemi d'informazione nei quali il numero d'assicurato è utilizzato sistematicamente, sempre che tale scambio di dati mediante numero AVS sia retto da una legge federale.

³ Le autorità competenti comunicano a fedpol il numero AVS ai fini di un suo uso nel sistema d'informazione.

40. Legge federale del 18 dicembre 2020⁵⁹ sulla sicurezza delle informazioni

Art. 20 cpv. 3

³ Come identificatore di persone possono inoltre utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁶⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 45 cpv. 4 lett. a

⁴ Il sistema d'informazione contiene i dati seguenti:

- a. dati sull'identità delle persone da sottoporre al controllo o controllate, compreso il numero AVS e il numero del passaporto;

⁵⁹ RS 126, FF 2020 ...

⁶⁰ RS 831.10

